

Corte dei Conti Piemonte Sez. giurisdiz., Sent., (ud. 17/02/2022) 14-04-2022, n. 106

GIUDIZIO DI CONTO

Responsabilità amministrativa o contabile

Fatto Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti Magistrati:

Dott.ssa Cinthia PINOTTI - Presidente

Dott. Walter BERRUTI - Consigliere relatore

Dott. Alessandra OLESSINA - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 22812 del Registro di Segreteria, instaurato con atto di citazione della Procura regionale del 3 settembre 2021, depositato il 13 settembre 2021,
nei confronti di

B.D., c.f. (...), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Greppi, Giorgio Razeto, Massimo Conti e Antonio Fiore, presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in Torino, C.so Alcide De Gasperi n. 21.

Uditi, alla pubblica udienza del 17 febbraio 2022, con l'assistenza del Segretario Sig. R.P., il Magistrato relatore Dott. Walter BERRUTI, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Carlo Alberto Martini e l'Avv. Greppi per il convenuto.

Esaminati gli atti.

Rilevato in

Svolgimento del processo

Con atto di citazione depositato il 13 settembre 2021 la Procura regionale contesta al convenuto, sindaco del Comune di Carezzano, l'illegittimo conferimento di incarichi esterni. In particolare, con decreto n. 23 del 14/12/2015 era conferito un incarico annuale per "l'espletamento funzioni di tecnico comunale" all'Ing. I.B. per il periodo 01/01/2016-31/12/2016, che faceva seguito ad altri quattordici analoghi incarichi annuali allo stesso beneficiario, a far data dal 2002, per i quali è tuttavia maturata la prescrizione del diritto al risarcimento del danno. Il compenso corrisposto per il 2016, sola annualità non coperta da prescrizione, risulta pari a Euro 9.318,07. Al medesimo consulente venivano conferiti, tra il 2012 e il 2016, ulteriori incarichi in materia di edilizia e urbanistica, pagati con ventotto mandati per un importo complessivo di Euro 118.729,98, di cui i primi ventiquattro ormai coperti da prescrizione. La citazione contesta i restanti quattro, per Euro 16.112,50, e, quindi, un danno totale di Euro 25.430,57. Parte attrice ipotizza la violazione dell'art. 110 del TUEL, nonché dell'art. 7, commi 6 e 6 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, sub specie del mancato espletamento di procedura selettiva pubblica, del ricorso a collaborazioni esterne reiterate per lo svolgimento di funzioni ordinarie, della mancata ricognizione delle risorse interne o di forme alternative di gestione, della insussistenza di specifiche esigenze eccezionali.

Il convenuto si è costituito con memoria e documenti in data 25 gennaio 2022. Argomenta a sostegno dell'assoluzione, o, in subordine, di una riduzione dell'addebito, ritenendo i conferimenti legittimi alla luce di alcune disposizioni del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (artt. 7 e 14), l'assenza di danno in relazione alla maggior spesa che avrebbe comportato l'assunzione di un dipendente, sempre laddove fosse stata possibile alla luce dei limiti assunzionali recati dalle leggi finanziarie (tra cui l'art. 1, comma 562 della L. n. 296 del 2006), l'assenza di colpa grave avendo gli incarichi ad oggetto attività obbligatorie per l'ente, nonché la corresponsabilità del segretario comunale, che ha sottoscritto gli atti a garanzia della loro legittimità. Evidenzia come il comune di Carezzano sia di piccole dimensioni (circa quattrocento abitanti) e abbia in forza solo due unità di personale, di cui una con mansioni di carattere manuale, corrispondente alla pianta organica di diritto stabilita dal citato regolamento, e mancante di personale idoneo allo svolgimento delle funzioni dell'ufficio tecnico. L'art. 14 consente al sindaco di conferire incarichi di alta professionalità ai sensi dell'art. 110 TUEL ad iscritti negli albi, previa valutazione delle loro competenze sulla base del curriculum. Sul piano dei compensi occorrerebbe distinguere tra la retribuzione relativa all'incarico di tecnico comunale e i compensi per specifiche attività professionali affidate in via diretta in quanto di valore sottosoglia ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici). La difesa invoca comunque l'applicazione della speciale compensatio lucri cum damno prevista dall'art. 1, comma 1 bis della L. n. 20 del 1994.

Considerato in

Motivi della decisione

1. La domanda risarcitoria azionata in questa sede, a parere del Collegio, è infondata.

Va innanzitutto osservato che la gestione per cui è causa, così come in concreto articolatasi, non è stata del tutto trasparente, né regolare, essendo stati conferiti gli incarichi al di fuori delle procedure previste dalla normativa primaria richiamata da parte attrice, dirette a garantire la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa e di conseguenza l'esercizio dei controlli in materia. Come puntualmente ricorda la Procura

regionale, il combinato disposto degli artt. 110, comma 6 del TUEL e 7, commi 6 e 6 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001 fonda la legittimità degli incarichi esterni sulla ricorrenza di esigenze eccezionali ben delimitate, per le quali occorra l'impiego di capacità professionali e conoscenze tecniche altamente qualificate e specialistiche, non rinvenibili fra le risorse interne, e che possano essere soddisfatte solamente attraverso il conferimento di incarichi individuali preceduti da procedure pubbliche comparative, dovendo diversamente l'amministrazione utilizzare le risorse professionali di cui dispone oppure valutare le mutate necessità in sede di programmazione triennale dei fabbisogni di personale, anche ricorrendo a forme alternative di gestione associata dei servizi. E in ogni caso vietato il rinnovo dell'incarico, con l'eccezione di un'eventuale proroga al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico (art. 7 cit., comma 6, lett. c).

Tuttavia, i conferimenti in questione, anche alla luce del disposto dell'art. 1, comma 1 bis della L. n. 20 del 1994, invocato dalla difesa, a mente del quale "nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità", non risultano, sulla base degli atti di causa, aver cagionato un danno all'ente.

Va infatti considerato che non è stato provato, né dedotto che il corrispettivo pagato per il servizio fosse eccessivo o sproporzionato rispetto alle tariffe di settore o che l'utilità, e il conseguente arricchimento dell'ente, con riguardo alla natura e alla tipologia dei servizi acquisiti non vi sia effettivamente stata.

È pacifico che il servizio dell'ufficio tecnico comunale, per le ridotte dimensioni e struttura organizzativa del comune, non potesse essere gestito con il personale in forza e che potessero essere valutate forme alternative di gestione, la cui competenza rimaneva riservata agli organi dell'ente (cfr. art. 1, comma 1 L. n. 20 del 1994), salvo il limite della arbitrarietà e irrazionalità, che qui non è stato provato, né tantomeno dedotto.

Come questa Sezione ha già avuto occasione di affermare (cfr. n. 247/2021), l'illegittimità dell'atto amministrativo, anche ove ricorra, non coincide necessariamente con la sua illiceità, essendo la seconda un connotato della condotta causativa di danno (perciò *contra ius*), attenendo invece la prima all'espressione formale dell'azione amministrativa ossia all'atto, il quale potrebbe violare una o più norme senza che da ciò consegua alcun effetto dannoso.

2. Conclusivamente, giusta quanto premesso, il Collegio non ritiene provata l'esistenza di tutte le condizioni necessarie per l'affermazione di una responsabilità amministrativa a carico del convenuto, che va pertanto, in questa sede, assolto.

3. Le spese sono liquidate a favore del medesimo nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

ASSOLVE

da responsabilità B.D.;

LIQUIDA

le spese in favore del medesimo nella complessiva misura di Euro 1.000,00 (mille/00), comprensivi di spese generali, oltre accessori di legge.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 17 febbraio 2022, con l'intervento dei Magistrati.

Depositata in Cancelleria il 14 aprile 2022.